



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 9466/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv. Alessandro Pelucchi e Milena Ghezzi, presso cui ha eletto domicilio in Monza, piazza San Pietro Martire n. 1, giusta procura in atti

OPPONENTE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio degli avv. Giuseppe Cavagna e Adriana Sara Pozzi, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Luca Comerio n. 1, giusta procura in atti

OPPOSTO

OGGETTO: 142001 - prestazione d'opera intellettuale

CONCLUSIONI delle parti:

Per il *Parte_1* (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 26.11.2024):

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

In via preliminare:

1) Nell'ipotesi di richiesta ex adverso, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in atti essendo, tra l'altro, l'opposizione de quo fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione ed essendo il compendio probatorio offerto da controparte del tutto carente;

In principalità e nel merito,

2) Annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi inefficace e/o illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo qui opposto poiché infondato e/o ingiustificato e/o illegittimo per i motivi esposti in atti, dichiarando in ogni caso il *Parte_1*

[...] in persona dell'amministratore pro tempore *CP_2* *Parte_2*

non tenuto al versamento di somma alcuna in favore dell'Arch. CP_I CP_I

[...] ;

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria: (omissis)

Per Controparte_I (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 15.10.2024):

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:

- nel merito,
 - respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni spiegate nel corpo dell'atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
 - subordinatamente, condannare il Parte_I convenuto, per le causali di cui è causa, al pagamento della somma di € 89.008,70, in favore dell'attore, ovvero quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
 - condannare l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, oltre rimb. forf. 15%, Cpa 4%, come per legge;
- in via istruttoria (omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di Controparte_I [...], di professione architetto, è stato ingiunto al Parte_I [...], il pagamento della somma di euro 79.447,61, di cui euro 78.661,00 per compenso ed euro 786,61 per spese oltre IVA, nonché oltre interessi, a titolo di corrispettivo della progettazione di opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da eseguirsi presso l'edificio condominiale.

Con l'atto di citazione in opposizione, il Parte_I [...] ha contestato l'utilità dell'opera professionale espletata dalla controparte nonché la misura del compenso dalla stessa richiesto ed ha eccepito che nulla andava riconosciuto all'opposto, essendo stato l'incarico professionale condizionato alla possibilità di effettuare il pagamento del compenso mediante lo sconto in fattura secondo la normativa in tema di c.d. superbonus, possibilità venuta meno a seguito dell'emanazione del D.L. n. 11/2023 e della rinuncia all'incarico da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori che avrebbe dovuto applicare in concreto il predetto sconto in fattura.

L'opponente ha dunque rassegnato conclusioni di merito di tenore analogo rispetto a quelle riportate in epigrafe.

Controparte_I, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

II. È pacifico che all'odierno opposto sia stato conferito l'incarico professionale di progettista e direttore dei lavori in relazione alle opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da effettuarsi presso il fabbricato del *Parte_1* opponente.

Peraltro, tanto il conferimento dell'incarico in questione, quanto le relative condizioni economiche emergono dal verbale dell'assemblea condominiale tenutasi in data 28 settembre 2022 (cfr.: doc. 2 dell'opponente), con cui l'amministratrice è stata autorizzata a concludere il relativo contratto.

III. Per quanto concerne l'effettiva esecuzione della prestazione professionale, deve rilevarsi che, essendo stato l'incarico revocato allorché le pratiche autorizzatorie erano già state completate, ma prima che iniziassero i lavori in questione, la domanda dell'odierno opposto concerne la sola parte del compenso relativa all'attività di progettazione.

A tale proposito, deve rilevarsi che l'art. 2237 c.c., al primo comma, in tema di recesso del cliente, prevede che *“il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”*.

In concreto, l'avvenuto svolgimento della parte di prestazione riferentesi all'attività di progettazione risulta sostanzialmente pacifica.

Invero, le contestazioni sollevate in corso di causa dall'opponente riguardano singoli adempimenti, ma, in generale, non è controverso il fatto che la progettazione degli interventi da effettuarsi sia stata eseguita, che sia stata presentata presso il Comune competente la pratica amministrativa relativa all'autorizzazione delle opere e che siffatta autorizzazione sia stata ottenuta alla data del 16 gennaio 2023.

In ogni caso, l'odierno opposto ha prodotto in atti, fin dalla fase monitoria, una serie di documenti relativi alla parte di incarico espletata, documenti costituiti in parte dagli atti che il professionista ha dovuto esaminare nello svolgimento dell'attività in questione, ed in parte dagli elaborati che lo stesso ha redatto in esecuzione dell'incarico.

L'autorizzazione comunale costituisce in ogni caso un risultato utile per il *Parte_1* a prescindere dalla volontà di quest'ultimo di eseguire o meno i lavori autorizzati per circostanze sopravvenute.

IV. Con riferimento alla misura del compenso richiesto, misura contestata, alquanto genericamente, dal *Parte_1* deve in primo luogo rilevarsi che l'importo complessivamente dovuto in favore del professionista quale corrispettivo dell'intera prestazione allo stesso demandata (progettazione e direzione dei lavori) emerge dal predetto verbale di assemblea del 28 settembre 2022 (cfr.: doc. 2 dell'opponente).

Risulta, in particolare, che in tale sede l'assemblea dei condomini ha autorizzato "l'amministratrice alla sottoscrizione dei mandati" professionali.

Con specifico riferimento all'attività di progettazione e direzione lavori, essa è stata "affidata all'Arch. *Parte_1* Controparte_1 [...] all'importo di euro 102.600,00 + iva e oneri".

Ad una delibera avente tale contenuto, pur in assenza di produzione di un disciplinare di incarico formale, non può non essere attribuito valore di assenso del *Parte_1* in ordine alla misura del corrispettivo, dianzi citata.

Anche l'odierno opposto ha prodotto il testo della delibera nella fase monitoria ed ha formulato la sua domanda facendo riferimento ad essa, sicché la sussistenza dell'accordo sulla misura del corrispettivo in questione non pare possa essere messa seriamente in discussione in questa sede.

Al riguardo, la difesa del *Parte_1* opponente ha sostenuto quanto segue: "Contrariamente a quanto ex adverso affermato, l'arch *CP_1* non ha affatto concordato con il Condominio il compenso: si è limitato ad indicare un "numero", a suo dire rispettoso dei massimali previsti dalla normativa vigente all'epoca, da indicare nel mandato da formalizzare da parte del *Parte_1* solo ai fini del suo "recepimento" nell'operazione di sconto in fattura e cessione del credito da realizzarsi con il General Contractor. Come detto, non esiste infatti una delibera di approvazione di detto compenso e delle modalità di pagamento perché non si sarebbe in ogni caso trattato di un compenso da pagare da parte del Condominio. Non esiste, per stessa ammissione di controparte, un preventivo discusso ed approvato dai condomini prima della delibera, circostanza che conferma come in realtà il Condominio non abbia mai riconosciuto il compenso indicato proprio perché non si trattava di un costo "a carico" del Condominio e che avrebbe quindi richiesto non solo la sua approvazione ma anche la pattuizione sulle modalità di pagamento" (cfr.: memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c., alle pagine 6 e 7).

Le deduzioni in questione non possono essere condivise.

È stato il *Parte_1* a conferire all'odierno opposto l'incarico professionale, sicché non si vede quale altro soggetto dovesse concordare con lo stesso il corrispettivo della prestazione.

Il testo della delibera prevede tanto il conferimento dell'incarico quanto la misura del corrispettivo riconosciuto al progettista e direttore dei lavori, così come, del resto, avvenuto anche per gli altri professionisti menzionati nella stessa sede.

Non pare corretto, inoltre, sostenere che il committente, ritenendo - non rileva in questa sede se a torto o a ragione - che la spesa della prestazione dovesse ricadere economicamente sull'Erario, non dovesse controllarne la congruità, salvo sollevare le proprie doglianze soltanto successivamente alla conclusione del contratto ed all'esecuzione, sia pur parziale, della prestazione dovuta dalla controparte, una volta ritenuto che fosse sfumata la possibilità di ottenere l'agevolazione della cessione del credito con sconto in fattura.

Peraltro, non può non rilevarsi che siffatta cessione avrebbe costituito per il Condominio pur sempre una modalità, per quanto agevolata, di pagare alla

controparte il corrispettivo concordato, sicché non pare neppure esatto sostenere che l'opponente non avrebbe dovuto corrispondere nulla.

Assodato quanto precede, deve rilevarsi che, per l'art. 2233 c.c., il compenso è determinato dal giudice *“se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi”*.

Come appare evidente dalla lettura della norma da ultimo citata, è l'accordo delle parti il primo criterio previsto dalla legge per la determinazione del compenso dovuto all'esercente una professione intellettuale.

Sul punto, anche la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 29837 del 29.12.2011) si è espressa nei seguenti termini: *“I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione”*.

Per quanto concerne, poi, l'imputazione del compenso totale alle singole attività di progettazione e di direzione dei lavori, deve rilevarsi che la comunicazione dell'odierno opposto al *Parte_1* in data 10 gennaio 2023 (cfr.: doc. 6 dell'opponente), data anteriore rispetto al recesso del cliente, contiene un allegato da cui emerge tale ripartizione e da cui risulta che, su un compenso complessivamente pari ad euro 102.661,00, soltanto l'importo di euro 24.000,00 (euro 20.000,00 relativi ai lavori di cui al superbonus 110% ed euro 4.000,00 relativi ai lavori ulteriori) era da imputarsi alla direzione dei lavori, sicché la differenza, pari ad euro 78.661,00, riguardava le attività di progettazione.

Tale ripartizione non risulta essere stata messa in discussione dall'opponente prima del presente giudizio.

Trattasi della medesima imputazione considerata dall'Ordine professionale di appartenenza dell'opposto nel parere di congruità prodotto nella fase monitoria, parere contenente lo stesso risultato finale sopra indicato.

Ora, ove si osservi che il compenso complessivo è frutto di una pattuizione tra le parti, che il criterio di ripartizione del compenso medesimo tra le due fasi non è stato oggetto di particolari contestazioni prima della causa e che la misura in questione è stata recepita dal competente Ordine professionale nel parere di congruità rilasciato a richiesta dell'opposto, ne deriva che l'importo richiesto a tale titolo in questa sede deve essere ritenuto congruo, senza che sia necessario disporre sul punto alcuna C.T.U., da considerarsi dunque superflua ai fini della decisione.

V. A giustificazione del suo inadempimento, il *Parte_1* ha sostenuto che *“evidentemente l'incarico che era stato conferito all'impresa e all'arch CP_1 era strettamente condizionato, connesso e collegato alla possibilità per il Condominio di avvalersi delle agevolazioni di cui al cd Superbonus, adottando il sistema dello*

sconto in fattura e cessione del credito previsto dalla normativa in questione, condizione quest'ultima, lo ripetiamo, fondamentale per l'intera operazione" (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 3), sicché, a suo dire, venuta meno la disponibilità dell'impresa appaltatrice dei lavori ad avvalersi di tale sistema, nessun compenso avrebbe dovuto essere corrisposto al professionista opposto. Secondo l'opponente, infatti, *"si potrebbe in buona sostanza affermare che l'arch CP_1 abbia assunto una sorta di "rischio d'impresa", pienamente consapevole che lui avrebbe dovuto operare solo nel caso in cui le opere avessero potuto fruire di sconto in fattura e solo allora lo stesso avrebbe potuto esporre richieste per la propria attività professionale"* (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 7).

Al riguardo, la difesa del *Parte_1* ha richiamato la figura della c.d. presupposizione.

Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 9909 del 20.04.2018; nello stesso senso, si veda anche: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 40279 del 15.12.2021) ha affermato che *"si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività - e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assicurare a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto"*.

In motivazione, la Corte ha osservato quanto segue: *"E' noto che si rinviene la presupposizione allorquando (cfr. la sintesi che svolge in motivazione Cass.12235/07) «una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti; 2) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione (Cass. 31.10.1989, n. 4554; tra le più recenti, Cass. 21.11.2001 n. 14629). Sicché la "presupposizione è ... configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento" (Cass. 9.11.1994, n. 9304)»."*

Ora, stando a quanto affermato dall'opponente, l'intero insieme delle attività per cui si sarebbe potuto fruire del c.d. superbonus 110% presupponeva necessariamente che il pagamento delle prestazioni dei vari soggetti coinvolti in

dette attività dovesse avvenire mediante il sistema agevolato della cessione del credito con sconto in fattura, perdendo altrimenti di significato.

L'utilizzazione di detto sistema di pagamento del dovuto sarebbe stata assunta come certa e sarebbe assurda a presupposto determinante della volontà negoziale di entrambe le parti.

Ebbene, una tale tesi non appare né corretta né convincente.

In primo luogo, premesso che la pretesa comune volontà di vincolare alla possibilità di fruire dello sconto in fattura il pagamento del compenso spettante all'opposto non risulta espressa in nessuno fra i documenti prodotti in atti, deve rilevarsi che alcuna prova è stata fornita neanche circa l'asserita comunanza di una tale condizione inespressa.

In particolare, se da un lato può anche astrattamente ritenersi verosimile che il **Parte_1** non avrebbe deliberato una spesa dell'entità indicata in atti in assenza di previsione della modalità agevolata di pagamento del dovuto, non altrettanto può dirsi della volontà espressa dal professionista, per cui la modalità di pagamento del dovuto non poteva che essere indifferente.

In secondo luogo, il presupposto del pagamento mediante cessione del credito con sconto in fattura non risultava indipendente dall'attività e volontà dei contraenti ed anzi corrispondeva, integrandolo, all'oggetto della specifica obbligazione concernente il pagamento del corrispettivo.

In ogni caso, mentre la presupposizione si riferisce all'intero programma negoziale (nel senso che è l'efficacia dell'intero contratto ad essere subordinata al presupposto implicito della sua conclusione), l'opponente parrebbe voler fare applicazione di tale figura in ordine alla sola obbligazione concernente il pagamento del corrispettivo, e ciò dopo che la prestazione professionale dell'opposto è stata adempiuta, sia pure in parte.

Ciò appare evidentemente incongruo.

Infatti, un contratto - nella specie, un contratto a prestazioni corrispettive - o è inefficace nella sua totalità o non lo è affatto, traducendosi altrimenti la situazione in un arricchimento senza causa di una delle parti.

Va peraltro osservato che, come è agevole notare esaminando i prospetti allegati alla comunicazione via e-mail sub doc. 6 dell'opponente, solo una quota di compenso si riferiva ai lavori che potevano fruire dell'agevolazione del superbonus 110%, mentre per un'altra quota del compenso medesimo non era prevista la cessione del credito con sconto in fattura.

L'incarico, tuttavia, era unitario.

Infine, deve rilevarsi incidentalmente che dalla corrispondenza prodotta in atti non pare neppure certo che l'abbandono del progetto da parte dell'impresa appaltatrice abbia avuto a che fare esclusivamente con la modifica normativa concernente la modalità di pagamento sopra indicata.

Invero, la comunicazione di **Controparte_3** in data 16 febbraio 2023 (cfr.: doc. 4 dell'opponente) è del seguente tenore: *“Buongiorno, in riferimento alle ultime comunicazioni le quali fanno sì che avvenga una sostituzione dei professionisti, la*

Parte_3 decide di non proseguire con la proposta di incarico per la commessa in oggetto. Rimanendo a disposizione, Parte_4 .

Dal contenuto di tale comunicazione emerge quale causa del recesso dell'impresa appaltatrice la volontà da parte del *Parte_1* di sostituire alcuni dei professionisti nominati alcuni mesi prima.

Anche dalla comunicazione dell'opposto in data 10 gennaio 2023 (cfr.: doc. 6 dell'opponente) pare emergere l'esistenza di contestazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni professionali e la volontà del *Parte_1* di sostituire qualcuno dei professionisti nominati in precedenza.

Le considerazioni di cui sopra hanno carattere assorbente, sicché non vanno esaminate le ulteriori osservazioni formulate dalle parti sul punto in questione.

VI. Il *Parte_1* ha infine lamentato un ritardo da parte del professionista opposto nell'espletamento delle pratiche finalizzate ad ottenere l'autorizzazione comunale all'esecuzione dei lavori.

La questione è irrilevante ai fini della decisione.

Infatti, premesso che, come innanzi si è già osservato, la fase relativa alla progettazione è stata interamente svolta ed il *CP_4* risulta aver autorizzato le opere, eventuali ritardi non sarebbero idonei ad escludere la sussistenza del diritto al compenso, potendo essi, semmai, dar luogo astrattamente ad una responsabilità risarcitoria dell'architetto, mentre nella specie nessun risarcimento è stato richiesto.

VII. Alla luce di quanto precede, l'opposizione va disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto - ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria - nonché con declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653, comma primo, del codice di rito.

Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzando a tal fine i valori tabellari medi per le prime due fasi ed i valori tabellari minimi per le ultime due, visto che la fase istruttoria è stata limitata al deposito delle memorie e che la fase decisoria si è svolta senza necessità di deposito di scritti conclusivi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal *Parte_1* nei confronti di [...]

Controparte_1, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653, comma primo, c.p.c.;
2. condanna il *Parte_1* a rifondere a [...] *Controparte_1* le spese processuali, che liquida in complessivi euro 9.141,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Monza, in data 28 dicembre 2024.

Il Giudice
Davide De Giorgio